

13 giugno 2017



PERIZIE

Perizie di valore al ribasso ma senza rimborso

Il Sole 24 Ore pag. 32 del 13/06/2017

BANDO ISI

Inail, scatta il click-day

Italia Oggi pag 32 del 13/06/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Termovalvole, il Mise risponde ai dubbi di tecnici e cittadini

www.edilportale.com del 13/06/2017

SICUREZZA

Sicurezza Cantieri, Cassazione: Il Coordinatore deve vigilare sin dal primo giorno

www.lavoripubblici.it del 13/06/2017

INCENTIVI

Ecobonus, la cessione si estende

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 13/06/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione à la carte

Italia Oggi pag 28 del 13/06/2017

PARTITE IVA

Monitoraggio sulle partite Iva

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 13/06/2017

SCUOLA

Studenti in fuga dagli istituti tecnici

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 13/06/2017

Rivalutazioni. La possibilità di affrancare la cifra di carico di partecipazioni e aree

Perizie di valore al ribasso ma senza rimborso

L'asseverazione va effettuata entro il 30 giugno

**Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni**

☞ Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali possono utilizzare l'opportunità di affrancare il **valore "di carico"**, ai fini delle **imposte dirette, di partecipazioni** (non quotate) ed aree (edificabili e non) detenute alla data del 1° gennaio scorso al di fuori del reddito d'impresa, entro il 30 giugno.

La facoltà offerta (per l'ennesima volta) dall'articolo 1, comma 554, della legge 232/2016 (che, sostanzialmente, ha "aggiornato" le date di riferimento contenute all'articolo 2, comma 2 del Dl 282/2002) è usufruita dal contribuente solo se entro venerdì 30 giugno si procede all'**asseverazione della perizia** e al pagamento (il dettaglio è riportato nella scheda in pagina).

La scadenza assume importanza anche per chi intende rivedere "al ribasso" il valore periziato dell'area in occasione di uno dei precedenti analoghi provvedimenti di af-

francamento, situazione piuttosto comune in relazione all'andamento del mercato immobiliare.

In alternativa alla possibilità, generalmente difficile da far accettare all'acquirente, di cedere a un prezzo inferiore rispetto al valore periziato, assolvendo tuttavia l'imposta di registro su quest'ultimo (circolare 1/E/2013) o lasciando la questione in sospeso (risoluzione 53/E/2015), è, infatti, opportuno "aggiornare" la precedente perizia con una nuova (asseverata entro il 30 giugno) riportante il nuovo (inferiore) valore che si considera affrancato ai fini delle imposte dirette (risoluzione 111/E/2010).

Tuttavia, se in passato si è affrancato all'aliquota del 4%, in caso di deprezzamenti di valore inferiori al 50% (esempio da 100 si scende a 70), non solo non si ha diritto ad alcun rimborso (articolo 7, comma 2, Dl 70/2011), ma resta un saldo da versare. Se è in corso la rateizzazione del precedente debito, l'imposta dovuta può essere ri-

calcolata (circolare 47/E/2011).

Le partecipazioni

Per le partecipazioni il problema della perizia "al ribasso" non si pone, poiché la norma istituitiva non prevede alcuna valenza di valore minimo per l'importo periziato.

I calcoli di convenienza sono i medesimi del 2016. Per le partecipazioni, l'affrancamento di valore evita al contribuente, sino all'importo periziato e soggetto ad imposta sostitutiva, di sostenere in sede di successiva cessione (ovvero permuta, conferimento, eccetera) l'imposta dovuta sulla plusvalenza, che è pari al 26% per le partecipazioni non qualificate ed alla propria aliquota marginale sul 49,72% del plusvalore per le partecipazioni qualificate.

Nel primo caso, quindi, affinché l'affrancamento risulti conveniente la plusvalenza deve essere superiore al 30,77% del valore di mercato del titolo. Nel secondo, invece, ipotizzando un'aliquota Irpef marginale complessiva del 43%, la plusva-

lenza deve superare il 37,5% del valore di mercato.

La riduzione dell'Ires

Tuttavia, il parametro del 49,72% è destinato ad aumentare (presumibilmente al 58,14%) come effetto della discesa dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24% (articolo 1, comma 64, legge 208/2015 e "Il Sole-24 ore" del 17 gennaio 2017).

La nuova percentuale dovrebbe applicarsi (è atteso il relativo decreto ministeriale) alle plusvalenze emergenti dagli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Quando le norme saranno aggiornate, la tassazione delle plusvalenze da partecipazione dei soci minori (non qualificati) sarà un po' meno "punitiva" rispetto a quella dei soci qualificati: in effetti la "tassazione secca" del 26% è oggi sempre maggiore di quella ordinaria sulla quota imponibile del plusvalore (il 43% del 49,72% è di poco superiore al 21%), mentre lo sarà ancora (ma di poco) con le nuove (previste) percentuali (il 43% del 58,14% è pari al 25 per cento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi per la rivalutazione

LE COSE DA FARE

Da fare entro il 30 giugno:
1°) va asseverata a giuramento la perizia del professionista incaricato di stimare il valore di mercato del terreno o del patrimonio sociale della partecipata alla data del 1° gennaio 2017;
2°) va versata – attraverso il modello F24 con codice tributo 8055 per le partecipazioni ovvero 8056 per le aree - la prima o unica rata del debito per l'imposta sostitutiva determinato applicando l'8% al valore emergente dalla perizia di stima (non alla plusvalenza).
 L'eventuale rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali, con il tasso d'interesse del 3% sul residuo, e nulla a che fare con quella relativa ai tributi emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
 Come anno di riferimento sui modelli di versamento va indicato il 2017 e che è possibile fruire della compensazione con altri tributi o contributi a credito, ai sensi dell'articolo 17 Dlgs 241/1997. L'omissione di uno dei descritti adempimenti comporta, (circolare 47/E/2011), l'inefficacia dell'affrancamento, mentre l'omessa indicazione nel modello Redditi (quadri RM o RT) dei dati relativi all'opzione perfezionata non ne pregiudica gli effetti, costituendo una infrazione formale sanzionabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Dlgs 471/97 (da 250 a 2.000 €)

LE CONDIZIONI

Possesso dei beni: 1° gennaio 2017
Soggetti: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali
Beni oggetto di rivalutazione: titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, terreni. La rivalutazione produce effetti ai soli fini della determinazione del valore per la determinazione di plusvalenze (redditi diversi)
Termine per rivalutazione: 30 giugno 2017 ovvero asseverazione della perizia in Tribunale o Giudice di Pace o Notaio e versamento dell'imposta sostitutiva
Abilitati a redigere la perizia:
 • per le partecipazioni dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali
 • per i terreni, ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili
 • per entrambe le categorie di beni gli iscritti nell'elenco degli esperti della Ccdaa
Imposta sostitutiva: 8% del valore complessivo del bene; è possibile detrarre l'imposta per precedenti rivalutazioni
 Versamento entro il 30 giugno 2017 dell'intero importo o della prima rata. Le rate annuali possono essere al massimo tre con il 3% annuo di interessi
Codici tributo
 -8055 per le partecipazioni societarie
 -8056 per i terreni agricoli o edificabili



L'Istituto fissa la data, comune per il bando Isi e quello agricoltura

Inail, scatta il click-day

Lunedì l'invio delle domande di incentivo

DI ROBERTO LENZI

Il 19 giugno 2017 alle 16 scatterà il click-day per prenotare le risorse dei bandi Inail Isi 2016 e Inail Isi agricoltura 2016. L'Inail, contestualmente alla possibilità di scaricare il codice identificativo della domanda, ha fornito a ciascuna impresa partecipante data e ora, il link di svolgimento della procedura e una guida con le regole tecniche per la partecipazione. Le imprese possono quindi già scaricare il codice identificativo di 65 caratteri che utilizzeranno durante il click-day e possono già visitare la pagina di pre-accesso alla procedura, anche se rimarrà inattiva fino ad un'ora prima dallo svolgimento del click-day. I richiedenti possono già visitare un'apposita pagina web, raggiungibile all'indirizzo <http://demoisi.inail.it/visualizzatore.html>, questo permette loro di verificare le condizioni di visualizzazione onde eventualmente operare un adeguamento alle proprie



esigenze del browser, della risoluzione e di ogni altro parametro; tale pagina fornisce inoltre un'idea di come apparirà la schermata per l'invio della domanda.

Operativo un sistema anti-robot. L'Inail ha fornito una serie di regole da rispettare per far sì che la procedura si svolga nel migliore dei modi. Al fine di prevenire sovraccarichi, ad esempio, non è ammesso divulgare l'indirizzo web della procedura, acquisito da ciascuna impresa beneficiaria; in tal modo, l'indirizzo sarà conosciuto ed utilizzato solamente dagli aventi diritto.

Non è inoltre consentito utilizzare strumenti automatici di invio e per questo l'Inail ha predisposto in procedura uno spazio apposito dove saranno visualizzabili uno o più semplici quesiti, della medesima difficoltà, finalizzati a prevenire e bloccare l'uso di strumenti automatizzati (robot) per l'invio multiplo del codice identificativo. A tal fine, l'Inail ricorda anche che qualsiasi azione atta a violare i sistemi informatici, nonché ad interrompere il servizio, costituisce illecito penalmente perseguibile.

Attenzione all'ora esatta.

L'orario di riferimento per partecipare al click-day è quello fornito dai Satelliti Civili, standard di riferimento legale e tecnologico. La sede Inail di riferimento per il click-day è dotata per questo di un'antenna GPS che riceve l'orario certo alla massima precisione possibile con gli standard tecnologici attuali. Quindi, anche le imprese dovranno prendere a riferimento l'ora esatta per capire quando scoccheranno le ore 16. Una volta inviata la domanda, le imprese dovranno aspettare sette giorni per la pubblicazione degli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento. Non sarà quindi possibile conoscere immediatamente l'esito della partecipazione al click-day. La data di pubblicazione degli elenchi sarà importante poiché farà scattare, dal giorno successivo, il termine di trenta giorni per far pervenire all'Inail tutta la documentazione a supporto della domanda telematica.

NORMATIVA

Termovalvole, il Mise risponde ai dubbi di tecnici e cittadini

di Alessandra Marra

Obbligo di installazione entro il 30 giugno 2017 ed esonero per impossibilità tecnica solo se certificato da un professionista

13/06/2017



13/06/2017 – Il 30 giugno 2017 scade il termine per l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici ma i dubbi circa l'applicazione della norma persistono. Di conseguenza il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato un [documento di chiarimento](#) che risponde ai quesiti presentati con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini. Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e la relativa spiegazione.

Obbligo termovalvole: tassativo il termine del 30 giugno 2017

Alcuni cittadini hanno chiesto se l'obbligo di legge si potesse ritenere adempiuto (e quindi si fosse esenti da sanzioni) con l'adozione della delibera di installazione votata dal condominio, tenuto conto che, data la gran mole di lavoro, gli installatori hanno difficoltà a

concludere i lavori entro la scadenza prevista. Il Mise, però, ha risposto che **“la delibera non è sufficiente** per adempiere all’obbligo ma è necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge. Ricordiamo, infatti, che il termine del 30 giugno 2017 per l’installazione dei sistemi di termoregolazione è stato fissato dal Decreto Milleproroghe ([DL 244/2016](#)) che ha fatto slittare di sei mesi l’originale scadenza del 31 dicembre 2016 prevista dal [Decreto Legislativo 141/2016](#), che ha integrato il [D.lgs. 102/2014](#) con cui l’Italia ha recepito la [Direttiva 2012/27/UE](#) sull’efficienza energetica.

Termoregolatori di calore: i casi esenti dall’obbligo

Nel documento il Mise ha ricordato anche che, qualora sussista **un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori** o una **inefficienza in termini di costi** e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali è possibile non adempiere a tale obbligo. Tuttavia tale **impossibilità o inefficienza deve essere documentata** tramite apposita relazione tecnica (che può fare riferimento alla UNI EN 15459) di un progettista o un tecnico abilitato. Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di **contabilizzazione del calore** da installare in corrispondenza a ciascun **corpo scaldante** deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459. In merito all’inefficienza in termini di costi, alcuni hanno chiesto se dovesse essere provata per ciascuna unità immobiliare oppure per tutto il condominio. Il Mise ha risposto che **la perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio** o edificio polifunzionale. La condizione di **“inefficienza in termini di costi”** indicata nella legge **non può riferirsi ad una singola unità immobiliare** e, quindi, esimere eventualmente tale unità dall’installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali. Infine, il Mise ha spiegato che **non è obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell’edificio** ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall’articolo 9 del Dlgs 102/2014.

© Riproduzione riservata

SICUREZZA

Sicurezza Cantieri, Cassazione: Il Coordinatore deve vigilare sin dal primo giorno

13/06/2017



"Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si deve recare in cantiere già nella fase iniziale dei lavori, ciò al fine di verificare la rispondenza della organizzazione del cantiere con le soluzioni previste nel piano di sicurezza e coordinamento".

Così ha deciso la **Suprema Corte di Cassazione** (Sentenza 27 aprile 2017, n. 19970) che ha condannato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alla pena di 2.000 euro di sanzione, in continuazione della violazione di cui agli artt. 92, comma 1, lett. b) e 91, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il caso, riguarda un incidente accaduto a un lavoratore, figlio del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, infortunatosi per il ribaltamento in un fossato di un muletto utilizzato durante le operazioni di carico e scarico di materiali, e di cui è stato dichiarato responsabile il Coordinatore della Sicurezza. Ovvero, quante volte, non avendo il legislatore precisato con quale frequenza il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, deve visitare il cantiere, e durante quale fase deve garantire la sua presenza.

Anche se nel PSC non era previsto l'uso del muletto - ha sostenuto la suprema Corte - se il coordinatore per la sicurezza si fosse recato in cantiere sin dai primi giorni, si sarebbe accorto della presenza del muletto, e avrebbe potuto adottare i provvedimenti del caso di sua competenza.

Il caso di condanna del Tribunale è andato in ricorso in Cassazione.

Avverso alla predetta pronuncia del Tribunale, l'imputato, Coordinatore della Sicurezza, a mezzo del proprio legale, ha proposto ricorso in Cassazione, basandosi su quattro punti della sentenza.

Mancata coerenza POS e PSC

Col primo motivo il ricorrente ha osservato che il provvedimento impugnato non aveva motivato, circa la mancata coerenza del (POS) piano operativo di sicurezza col (PSC) piano di sicurezza e coordinamento riguardo le operazioni di scarico, carico e stoccaggio dei materiali. Secondo lo stesso, vi sarebbe stata incoerenza nel caso in cui POS e PSC avessero prescritto modalità tra loro incompatibili.

Uso di macchinario non previsto

Con un secondo motivo il ricorrente ha fatto osservare. con riferimento alla presenza del muletto, di avere appreso della sua esistenza soltanto il pomeriggio dell'incidente occorso al figlio del titolare dell'impresa esecutrice mentre lo utilizzava nelle operazioni di carico e scarico.

Cambio dell'area di stoccaggio

Con un terzo motivo lo stesso ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, aveva redatto il piano di sicurezza determinando l'area di carico e scarico in una zona, mentre l'incidente era avvenuto al di fuori del cantiere, in zona diversa, e a sua insaputa, per autonoma scelta del giovane e del padre datore di lavoro.

Movimento merci in zona non autorizzata

Con un quarto motivo, il coordinatore ha fatto osservare che l'area di cantiere disegnata nel piano di sicurezza e coordinamento era assolutamente piana, piatta e priva di fossi, mentre la scelta del titolare dell'impresa e del proprio figlio era stata nel senso di effettuare altrove le operazioni di carico e scarico.

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo la Corte i motivi di appello sono apparsi tutti ruotare attorno al medesimo punto: al mandato di Coordinatore e l'operatività di cantiere.

Variazione del programma dei lavori

Per la Corte, il piano di sicurezza e coordinamento deve porre in essere tutto quanto necessario per disciplinare le operazioni di carico e scarico, "tenendo in conto dei mezzi in dotazione del cantiere secondo il POS, ma e soprattutto anche di eventuali evoluzioni nei lavori che vogliono eventuali modifiche, e far sì che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza alle modificate nei loro PSC".

Necessità di cambiare i mezzi meccanici

Infatti, ha rilevato la suprema Corte *"tra le indicazioni contenute all'interno del PSC, nella descrizione dell'allestimento, si fa menzione di un piano di scarico e stoccaggio del materiale attraverso un rullo compattatore, del quale non c'è traccia nel POS"*, mentre nel POS dell'impresa esecutrice era previsto l'utilizzo di un autocarro e di un autocarro con gru.

Il coordinatore vigila sull'insediamento del cantiere

Con riferimento poi all'attività del coordinatore la Sez. III ha fatto osservare che vero è che la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n.46991 del 12/11/2015, Porterà e altri, Rv. 265661), ma al riguardo, il provvedimento impugnato ha dato coerentemente conto che l'uso del muletto, a bordo del quale il figlio del datore di lavoro dell'impresa aveva avuto un grave incidente ribaltandosi nel fossato, non era stato estemporaneo, bensì legittimo al fine dell'inizio dell'attività di cantiere che perdurava da un mese. Cosa che – secondo la Corte – se il Coordinatore si fosse presentato in cantiere il primo giorno per la verifica dell'andamento dei lavori, avrebbe rilevato immediatamente e sarebbe intervenuto a tempo debito.

Il Coordinatore assiste all'apertura del cantiere

Al contrario – rileva la Corte - il coordinatore non si era fatto vedere in cantiere durante le prime tre settimane di apertura, con l'incidente avvenuto poco tempo dopo l'inizio dei lavori *"in un momento nel quale ben maggiore avrebbe dovuto essere l'attività di vigilanza, di verifica, anche eventualmente di sanzione"*.

La sentenza

Per questi motivi il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato rigettato e riconfermata la sentenza di condanna.

A cura di **Salvo Sbacchis**

© Riproduzione riservata

Incentivi. Il quadro dopo le previsioni delle Entrate e in vista delle modifiche con la conversione del Dl 50

Ecobonus, la cessione si estende

I condomini incapienti potranno trasferire lo sconto alle banche

L'**eco-bonus Irpef** del 65% sulle **parti comuni condominiali** e quello del 70% o 75% per i **lavori verdi** su più del 25% delle parti comuni potranno essere cedute dagli **incapienti Irpef** (cioè quelli che hanno un'imposta dovuta inferiore a quella della quota di detrazione fiscale) anche alle **banche**, in quanto la legge di conversione del **decreto legge 50/2017**, in corso di approvazione definitiva del Senato, non prevede alcun limite a queste cessioni.

Attualmente, in attesa della conversione in legge del Dl 50/2017, la cessione dei crediti d'imposta Irpef e Ires per i lavori edili sulle parti comuni condominiali è prevista in tre casi.

Su parti comuni per incapienti

Per le spese pagate dal 2016 al 2017 dai condomini per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, le persone fisiche che sono "incapienti" nel periodo d'imposta precedente (regola non prevista dal DL 63/2013, ma dall'articolo 2 del provvedimento 22 marzo 2016), possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta Irpef (65% della spesa pagata), interamente o solo in parte (il provvedimento 22 marzo 2016, prot. n. 43434, non pone alcun limite, a differenza degli altri due provvedimenti previsti per le altre due tipologie di cessioni), ai fornitori dei beni e servizi, che hanno effettuato i predetti interventi. In questo caso, sono escluse le cessioni non solo agli "istituti di credito" e agli "intermediari finanziari", ma anche a qualunque altro "soggetto privato", diverso dai fornitori (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013).

Su oltre il 25% di parti comuni

Per le spese sostenute dai condomini, dal 2017 al 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio, i "beneficiari" (anche non incapienti) della relativa detrazione Irpef e Ires del 70% (o del 75%, a determinate condizioni), da ripartire in 10 anni, possono cedere il credito d'imposta, **per intero** e non solo in parte (limitazione introdotta dal provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108577, e non prevista dalla norma), ai fornitori ovvero "ad altri soggetti privati" (con l'esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche, quest'ultima esclusione è stata introdotta dal provvedimento attuativo dell'8 giugno 2017, prot. 108577), con la facoltà da parte di questi cessionari di successiva cessione del credito a terzi, in tutto o in parte (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013).

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, dai "condomini" (anche non incapienti) per gli interventi antisismici su parti comuni condominiali di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Opcm 20 marzo 2003, n. 3274), con procedure autorizzatorie comunali iniziate dal 2017, da cui derivi una riduzione del rischio sismico di una o due classi, i "beneficiari" del bonus Irpef e Ires, rispettivamente del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell'85% (due classi), da ripartire in cinque anni, possono cedere il credito, solo per intero, ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le Pa (provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572), con la facoltà di successiva cessione a terzi, in tutto o in parte (articolo 16, comma 1-quinquies, Dl 63/2013).

Dopo la conversione

Dopo la conversione del decreto legge 50/2017 (attesa a giorni), la detrazione del 65% per l'eco-bonus sulle parti comuni, oggi cedibile dagli incapienti solo ai fornitori, sarà cedibile anche «ad altri soggetti privati» e agli **istituti di credito** e intermediari finanziari (a differenza delle altre due cessioni del credito da parte dei non incapienti). I cessionari, poi, potranno anche effettuare la "successiva cessione del credito" a terzi. Tutto ciò sarà possibile per tutte le "spese sostenute", cioè pagate, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (prima era possibile fino alla fine del 2017). Tutte queste regole e procedure previste per gli incapienti per l'eco-bonus nelle parti comuni (cessione a terzi e a banche e successiva cessione del credito) saranno estese anche agli incapienti che beneficiano della detrazione Irpef del 70% o del 75% per l'eco-bonus su più del 25% delle parti comuni (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca De Stefani

Equitalia lancia la fase due della sanatoria. Alla cassa il 31 luglio

Rottamazione à la carte

Con ContiTu si sceglie la cartella da pagare

DI CRISTINA BARTELLI

Rottamazione delle cartelle à la carte. Equitalia, con la piattaforma web ContiTu, che sarà fruibile dai primi giorni di luglio, consentirà a tutti coloro che hanno presentato l'adesione alla definizione agevolata di poter decidere quali debiti rottamare. In buona sostanza, subito dopo aver ricevuto la notifica della comunicazione formale da parte della Società, guidata da Ernesto Maria Ruffini, relativa alla richiesta di rottamazione, il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi, potrà decidere e scegliere quali effettivamente pagare (tutti o alcuni), con l'avvertenza che i debiti non pagati, come previsto dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria di Equitalia e quindi torneranno a maturare gli interessi dell'ente impositore. La so-

cietà di Riscossione, inoltre, ha lanciato dal proprio sito la fase due della rottamazione. Le risposte dovranno essere comunicate a chi ha scelto di rottamare entro il 15 giugno e, fanno sapere da Equitalia, dal 16 giugno sarà possibile recuperare nell'area riservata una copia della comunicazione.

Sono cinque le comunicazioni che potrebbero arrivare dall'ente: AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti «rottamabili» e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non «rottamabili»; AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti «rottamabili» che per quelli non «rottamabili», hai un importo da pagare; AD - Sia per i debiti «rottamabili» che per gli eventuali debiti non «rottamabili» non devi pagare nulla; AX - Per i debiti «rottamabili» non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non «rottamabili»; RI - Rigetto: i debiti che hai

indicato nella dichiarazione di adesione non sono «rottamabili» e hai quindi un importo da pagare.

Ogni comunicazione contiene un prospetto con l'elenco delle cartelle/avvisi e l'indicazione dettagliata del totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione); del debito residuo oggetto di definizione; dell'importo da pagare per la definizione agevolata del debito; del debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), è riportato nella comunicazione un ulteriore prospetto con l'elenco dei «carichi non definibili» con l'evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

Se si dovessero ravvisare delle difformità con quanto inviato per la rottamazione e quanto comunicato dalla società della riscossione, sulla base dei propri riscontri, sarà possibile inoltrare una richiesta di verifica al proprio ufficio territoriale. Sarà possibile procede-

re al pagamento degli importi con la domiciliazione bancaria. Ma, avvisano da Equitalia, che alla fase due ha dedicato una sezione apposita del proprio sito, per il pagamento con domiciliazione nei tempi del 31 luglio 2017 sarà necessario affidare l'incarico alla propria banca entro e non oltre l'11 luglio, questo perché, si legge sul sito, «nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata».

Non c'è solo la domiciliazione bancaria, per pagare le rate della rottamazione sarà possibile con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale Equitalia e con l'app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli.

— © Riproduzione riservata —

Controlli. Provvedimento delle Entrate sui controlli basati sull'analisi del rischio per verificare la permanenza dei requisiti

Monitoraggio sulle partite Iva

L'Agenzia può procedere alla cancellazione automatica dell'operatore economico

Il Fisco italiano lancia una serie di **nuovi controlli** in materia di **partite Iva**. Considerando, infatti, il dilagare delle **frodi** in materia Iva, in attuazione del principio di cooperazione amministrativa espresso sul piano unionale con il regolamento 904/2010/Ue, l'amministrazione ha fissato criteri e modalità di controllo che consentono all'agenzia delle Entrate la **cancellazione** della partita Iva e/o **l'esclusione della stessa dal Vies**.

Il fine è individuare, sulla base di un'analisi del rischio, tutti i soggetti che per caratteristiche o anomalie gestionali risultano, di fatto, privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva. Le nuove regole tendono a colpire non solo i soggetti coinvolti nelle frodi (quali emittenti di fatture false), ma tutti coloro per i quali non risulta provata una reale attività economica.

Con il provvedimento di ieri (110418) sono state fissate, sul piano operativo, le fasi del controllo a cui sono sottoposti, in via automatica, tutte le partite Iva al momento dell'apertura, per quanto disposto dall'articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972, nonché i soggetti passivi che danno comunicazione della loro volontà di effettuare operazioni intracomunitarie con l'iscrizione al Vies. Come precisato al punto 3.4 del provvedimento, questi controlli riguardano tutti i contribuenti nel corso dell'intera vita economica dell'operatore.

I controlli, infatti, possono essere ripetuti ogni qualvolta si verificano anomalie e incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle fonti informative in possesso dell'agenzia delle Entrate, acquisiti attraverso le proprie banche dati o attraverso altre banche dati pubbliche o private. La continuità dell'attività ispettiva dell'amministrazione fiscale di certo trova giustificazione nella necessità di garantire, sia sul piano nazionale che unionale, la completezza e l'esattezza dei dati relativi alle partite Iva nazionali nonché delle informazioni contenute nella banca dati ex articolo 17 del regolamento 904/2010/Eu (sistema Vies).

A questo fine, il provvedimento stabilisce che, attraverso procedure automatizzate, sono individuate le situazioni a maggior rischio, la cui valutazione è orientata sugli elementi di rischio riconducibili agli amministratori di una società e in generale al titolare di una partita Iva, alle modalità di svolgimento dell'attività operativa dello stesso, agli adempimenti dei suoi obblighi dichiarativi e di versamento, al collegamento diretto/indiretto con soggetti coinvolti in frodi. I soggetti "a rischio", così individuati, sono sottoposti a controlli periodici sia di carattere formale – diretti a verificare l'esistenza del soggetto passivo, dell'attività dichiarata e della sua sede – sia di carattere sostanziale – volti a ottenere riscontro riguardo alla corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà del soggetto che opera, della sua attività e della sua sede.

Se dai controlli emerge che il soggetto manchi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti agli articoli da 1 a 5 del Dpr 633/1972, l'ufficio può decidere la cessazione della partita Iva, in quanto non correttamente richiesta o mantenuta. Ciò comporta l'esclusione della stessa dal Vies, ipotesi che potrebbe verificarsi, considerata la gravità del comportamento, anche qualora il soggetto, sebbene sia una partita Iva regolare, sia coinvolto in un fenomeno di frode nell'ambito Ue. È rimessa alla discrezionalità dell'ufficio l'inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie da parte dei contribuenti esclusi; al contrario permane un obbligo qualora sia stato un provvedimento dell'Autorità giudiziaria a stabilirlo o sia l'effetto dell'annullamento in autotutela di un avviso di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Abagnale

Benedetto Santacroce

Istruzione. Nel 2016/2017 iscrizioni al minimo storico ma alle imprese mancano 60mila profili all'anno

Studenti in fuga dagli istituti tecnici

In crescita i licei che in dieci anni hanno conquistato 40mila iscritti

ROMA

È fuga dall'istruzione tecnica: nell'ultimo decennio questo segmento della scuola superiore che sforna geometri, ragionieri e periti nei campi della meccanica, elettronica, trasporti, chimica, tessile, ha perso quasi 120mila studenti, 117.122 ragazzi per la precisione, toccando, nel 2016/2017, l'anno scolastico appena conclusosi, il minimo storico di appena 821.078 alunni (si pensi che a fine anni '90 gli studenti iscritti "al tecnico" si attestavano intorno al milione).

Demografia a parte (che pure pesa, con una natalità ai minimi termini) è ormai un po' che gli istituti tecnici sono abbandonati al loro destino. Lo testimonia il calo delle iscrizioni al primo anno: dal 2010, anno dell'ultima riforma, in poi, le scuole tecniche, suddivise in due macro-settori Economico e Tecnologico e 11 indirizzi, vengono scelte da meno di un giovane su tre (30,5% del totale degli iscritti alle superiori). Allo stesso tempo, sono aumentati i ragazzi nei licei: in 10 anni di quasi 40mila unità (l'anno del "sorpasso" è stato il 2007/2008, quando le statistiche forniteci dal ministero dell'Istruzione - e pubblicate qui a fianco - segnano, in quel periodo, 931.749 studenti ai licei, 930.578 negli istituti tecnici).

Le motivazioni di questa profonda inversione di tendenza nelle decisioni di famiglie e studenti sono diverse, sia di natura didattica, sia soprattutto politica. Sotto il primo profilo, c'è sicuramente un carente orientamento alle medie (gli istituti tecnici scontano ancora la sbrigativa e ingenerosa etichetta di scuole di "serie B"). C'è poi il numero elevatissimo di discipline nel biennio iniziale (in classe si sta 32-33 ore a settimana, a seconda di dove viene collocata l'ora di geografia economica, contro le 28 ore di un liceo, opzione scienze applicate); e la "pratica" è scarsa: «Oggi - racconta Maurizio Chiappa, preside di un istituto tecnico - materie come fisica e chimica hanno ciascuna una sola ora laboratoriale a settimana, prima erano due. Anche disegno è sceso da tre ore a una sola. Per non parlare di informatica: qui gli alunni fanno didattica sul campo per appena tre ore a settimana».

Così facendo gli istituti tecnici hanno attenuato quell'identità professionalizzante. Il segnale più evidente è la caduta di nuovi alunni nei vari indirizzi: dal 2010/2011 al 2016/2017 le iscrizioni al primo anno all'Elettronico-elettrotecnico sono passate dal 3,2% del totale iscritti alle superiori al 2,6% (una diminuzione del 20% circa - qui a pesare sono programmi un po' datati e che mettono insieme specializzazioni diverse fra loro). In discesa pure l'indirizzo Cat (ex geometri - dove peraltro è quasi sparito l'insegnamento del diritto); e quello Amministrazione, finanza, marketing (le iscrizioni si sono ridotte da 11,9% a 7,8%). Più o meno resistono gli indirizzi di Meccanica e Moda; in leggera crescita Informatica, Chimica e Trasporti.

Il punto è che gli ultimi ministri dell'Istruzione si sono voltati dall'altra parte (la legge 107 si è dedicata solo all'istruzione professionale), e addirittura Maria Chiara Carrozza, in ossequio alla spending review, ha soppresso la cabina di regia ministeriale (la direzione generale per l'Istruzione tecnica). Siamo, inoltre, l'unico paese al mondo a non avere una struttura interdipartimentale dedicata alle scuole tecniche e professionali, e al legame con imprese e territori.

A poco sono valsi, finora, gli appelli di Confindustria a sostenere l'istruzione tecnica, supportati tra gli altri da Romano Prodi, Luigi Berlinguer, Mariastella Gelmini, Cesare Damiano, Maurizio Sacconi, Valentina Aprea.

La mancanza di attenzione a questo mondo sta facendo danni: ogni anno sono circa 60mila i profili tecnici che le aziende non riescono a trovare; un dato che stride con un tasso di disoccupazione giovanile che in Italia, seppur in calo, si attesta intorno al 37% (peggio di noi in Eurolandia solo due paesi, Spagna e Grecia). Un peccato mortale, se si pensa, che fino agli anni Novanta, l'istruzione tecnica ha guidato lo sviluppo industriale italiano, creando ricchezza, prodotto, innovazione.

«Non c'è dubbio che qualcosa si sia bloccato - ammette Fabrizio Proietti, dirigente del Miur che si occupa di istruzione tecnica -. Tuttavia l'offerta didattica resta valida: l'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, per esempio, contiene nel proprio curriculum tutte quelle competenze, dall'imprenditorialità al digitale, che Europa2020 ritiene strategiche. Certamente, va migliorato l'aspetto comunicativo».

«Siamo all'emergenza - ha tagliato corto il vice presidente per il Capitale umano di

L'APPELLO Proietti (Miur): l'offerta didattica è valida
Brugnoli (Confindustria): non possiamo dimenticarci dell'istruzione tecnica

Confindustria, Giovanni Brugnoli - Non riusciamo a trovare tecnici specializzati per le nostre aziende e nemmeno a coprire il turn-over dei prossimi anni. Dobbiamo certamente potenziare l'orientamento. Ma bisogna coinvolgere famiglie e docenti per far vedere loro quanta impresa c'è nel territorio, e quali opportunità riesce a offrire ai giovani preparati. Siamo il secondo Paese manifatturiero d'Europa, il settimo nel mondo. Basta dimenticarci dell'istruzione tecnica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Tucci